

Codice A1715A

D.D. 31 marzo 2025, n. 293

Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata "Solonghello" (AL). Rigetto dell'istanza di rinnovo della Concessione dell'azienda e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C. Revoca della concessione.



ATTO DD 293/A1715A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata “Solonghello” (AL). Rigetto dell’istanza di rinnovo della Concessione dell’azienda e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C. Revoca della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 avente ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 769 del 27.11.2015 con la quale è stata autorizzata l’istituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Solonghello” di ettari 376.38.00,

ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor Marziano GUARNERO, fino al 31.01.2025;

vista la determinazione dirigenziale n. 52 del 04.02.2016 con la quale è stata autorizzata, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello", zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 112.50.00 fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 272 del 27/04.2016 con la quale:

- è stata autorizzata la riduzione della superficie aziendale di ettari 8.03.40 dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, di terreni situati nel Comune di Solonghello e individuati al Foglio 5 - Mappali 62 e 263, *omissis*, risultante una superficie complessiva dell'azienda di ettari 368.34.60;
- è stata autorizzata l'esclusione dal comprensorio aziendale dei terreni situati nel Comune di Mombello e individuati al Foglio 21 – Mappali 161, 222, 224, 251 di proprietà della *omissis*, recintati e comunque non utilizzabili a fini venatori, situati in posizione perimetrale;
- è stata autorizzata la riduzione di ettari 10.85.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C di ettari 112.50, per una superficie risultante di ettari 101.65.00, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

vista la determinazione dirigenziale 093/A1715A/2023 del 04.12.2023 con la quale:

- è stata rettificata, come da allegata planimetria, la superficie dell'AATV Solonghello da ettari 368,3460 come approvati con la determinazione dirigenziale del 27/11/2015 n. 0769 a ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;
- è stata rettificata la superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 101,65 a ettari 122,8727.

Vista l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, del 16/10/2024 n. Prot. 24418 presentata dal Concessionario Sig. Marziano GUARNERO;

vista la comunicazione di avvio del procedimento del 18/10/2024 del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura;

vista la nota del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura del 07 gennaio 2025 con la quale si richiedeva al Concessionario copia dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione relativamente ai periodi dal 2016 al 2024;

constatato che a tale richiesta, il Concessionario ha fatto pervenire documentazione attestante il pagamento della tassa di concessione regionale solo per gli anni 2016 e 2022;

richiamata la nota prot. n. 2973 del 07 febbraio 2025 con la quale il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura comunicava al Concessionario il preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda e della zona per l'addestramento,

l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, per mancanza dei pagamenti relativi alla tassa di concessione regionale.

Considerato che:

- il pagamento della tassa di concessione regionale è un obbligo giuridico in capo al Concessionario ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2018, della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i e dell'atto di Concessione;

- a norma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" *"Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate"*.

Ritenuto che il mancato pagamento delle tasse di concessione regionale costituisca una grave violazione della legge regionale 5/2018 nonché grave inosservanza dell'atto di concessione.

Richiamato pertanto l'articolo 28 comma 1 della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i che prevede:

"1. La concessione è revocata con provvedimento del Settore nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi inosservanze dell'atto di concessione";

considerato che, ai sensi dell'articolo 28 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) AL1, competente per territorio;

ritenuto, pertanto:

- di rigettare l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo;

- di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione all'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello";

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- di rigettare l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia;

- di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello".

La Provincia può catturare la fauna selvatica all'interno dell'azienda per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/1992 e s.m.i., o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. AL1, competente per territorio, ai sensi dell'art. 28 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla provincia ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario, alla Provincia di Alessandria, all'A.T.C. AL1, competente per territorio, e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto